

Analisi e commenti

## "Sostegni-ter" - 2: fondo ad hoc per i commercianti al dettaglio

3 Febbraio 2022

I nuovi aiuti sono riservati alle imprese con ammontare di ricavi 2019 non superiore a due milioni di euro e riduzione del fatturato 2021 di almeno il 30% rispetto a due anni prima



è di 200 milioni di euro la dotazione, per il 2022, del “Fondo per il rilancio delle attività economiche” istituito allo scopo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid 19 e di prevedere uno specifico strumento di sostegno, sotto forma di contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti maggiormente incisi (**articolo**

**2**, DI 4/2022). Le somme sono attribuite nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del “**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19**” (la concessione è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea) ovvero, se non più vigenti quelle norme emergenziali, del **regolamento Ue 1407/2013** sugli aiuti “*de minimis*”.

### Beneficiari e requisiti

Le risorse messe a disposizione sono destinate alle imprese che **svolgono in via prevalente** attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco 2007 indicati in tabella.

<b>47.19</b>	Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
<b>47.30</b>	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
<b>47.43</b>	Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
<b>47.5</b>	Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
<b>47.6</b>	Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
<b>47.71</b>	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
<b>47.72</b>	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
<b>47.75</b>	Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
<b>47.76</b>	Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
<b>47.77</b>	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
<b>47.78</b>	Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
<b>47.79</b>	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
<b>47.82</b>	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
<b>47.89</b>	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
<b>47.99</b>	Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Possono accedere alla misura di sostegno gli esercenti che, contemporaneamente:

- nel 2019, hanno avuto un **ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni** di euro
- nel 2021, hanno subito una **riduzione del fatturato di almeno il 30%** rispetto al 2019 (a tal fine, vanno considerati i ricavi di cui all'**articolo 85**, comma 1, lettere a) e b), Tuir).

Inoltre, al momento in cui presentano la domanda per il riconoscimento del contributo, le imprese interessate devono:

- avere sede legale od operativa in Italia e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese per una delle attività indicate in tabella
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 secondo la normativa europea (**articolo 2**, punto 18, regolamento Ue 651/2014), con le eccezioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive (**articolo 9**, comma 2, lettera d), Dlgs 231/2001).

### **Ammontare del contributo**

L'aiuto destinato a ciascuna impresa ammessa al beneficio è pari a una percentuale applicata alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al 2021 e quello dei ricavi riferiti al 2019:

- il **60%**, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400mila euro
- il **50%**, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro
- il **40%**, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni.

L'importo, se necessario, verrà ridotto per garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Nel caso in cui le risorse stanziare non risultino sufficienti a soddisfare tutte le istanze validate, il contributo sarà riconosciuto in misura proporzionale in base ai fondi disponibili e al numero delle richieste ammesse, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

## **Accesso su richiesta**

Le imprese interessate a ricevere il Cfp dovranno produrre istanza al **ministero dello Sviluppo economico**, indicando il possesso dei necessari requisiti con apposite dichiarazioni sostitutive. La richiesta andrà presentata, esclusivamente in via telematica, entro i termini e con le modalità che saranno individuati da un successivo provvedimento attuativo del Mise. Questo fornirà indicazioni anche in merito alle verifiche e ai controlli sui contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese nonché al recupero delle somme erogate in caso di revoca per rilevata assenza di uno o più requisiti ovvero di documentazione incompleta o irregolare.

La corresponsione del contributo non è subordinata alla previa verifica della fedeltà fiscale (**articolo 48-bis**, Dpr 602/1973 – vedi “**Ok ai contributi a fondo perduto pur in presenza di carichi pendenti**”) né della regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.

## **continua**

La **prima puntata** è stata pubblicata martedì 1° febbraio

di

**Nicola Buongrigo**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/sostegni-ter-2-fondo-ad-hoc-commercianti-al-dettaglio>